



**Ordine degli Psicologi
della Toscana**

Linee di indirizzo per Tirocini Post Laurea in regime transitorio

A seguito dell'entrata in vigore della **Legge n.163 del 8 novembre 2021** recante *“Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti”*, e in particolare l'articolo 7, comma 1, a tenore del quale *“Coloro che hanno conseguito o che conseguono la laurea magistrale in psicologia in base ai previgenti ordinamenti didattici non abilitanti acquisiscono l'abilitazione all'esercizio della professione di psicologo previo superamento di un tirocinio pratico-valutativo (TPV) e di una prova pratica valutativa (PPV). Con decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca, di concerto con il Ministro della salute, sono stabilite la durata e le modalità di svolgimento e di valutazione del tirocinio pratico-valutativo nonché le modalità di svolgimento e di valutazione della prova pratica valutativa. Ai fini della valutazione del tirocinio di cui al presente comma, le università riconoscono le attività formative professionalizzanti svolte successivamente al corso di studi”*; sono stati approvati i seguenti decreti:

- il D.M n.554 del 06/06/2022, il Decreto interministeriale n.567 del 20/06/2022 e il Decreto interministeriale n.654 del 05/07/2022;

opportuno quindi definire alcune Linee di indirizzo per lo svolgimento dei tirocini pratico valutativi per favorire in un regime transitorio una guida per gli operatori interessati e per gli studenti ai fini dell'accesso alla Prova Orale Abilitante o Prova Pratica Valutativa (PPV)

Ambito di applicazione

Le presenti Linee di indirizzo riguardano coloro che hanno conseguito o che conseguono la laurea magistrale in psicologia in base ai previgenti ordinamenti didattici non abilitanti LM-51 e 58/S, pertanto non sono applicabili a coloro che otterranno una laurea Abilitante (LM-51 abilitante) e tutti coloro che hanno conseguito o che conseguono la laurea triennale e Tecniche Psicologiche (L-24) per i quali le modalità di tirocinio e di accesso all'esame di Stato rimangono invariate per l'iscrizione all'Albo B.

Tirocinio Pratico Valutativo (TPV)

Il Tirocinio Pratico Valutativo (TPV) consiste in *“attività pratiche contestualizzate e supervisionate, che prevedono l'osservazione diretta e l'esecuzione di attività finalizzate a un apprendimento situato e allo sviluppo delle competenze e delle abilità procedurali e relazionali fondamentali per l'esercizio dell'attività professionale”*. Tali competenze si riferiscono agli atti tipici e riservati, caratterizzanti la professione di psicologo ai sensi dell'articolo 1 della Legge 18 febbraio 1989, n. 56, e comprendono l'uso degli strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione-riabilitazione, di sostegno in ambito psicologico rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità, nonché le attività di sperimentazione, ricerca e didattica.

In particolare, secondo l'art. 2, c. 10 del D. Interm. 654/2022 il tirocinio mira a formare le competenze finalizzate:

- a) alla valutazione del caso;
- b) all'uso appropriato degli strumenti e delle tecniche psicologiche per la raccolta di informazioni per effettuare un'analisi del caso e del contesto;
- c) alla predisposizione di un intervento professionale teoricamente fondato e basato sulle evidenze;
- d) alla valutazione di processo e di esito dell'intervento;
- e) alla redazione di un report;
- f) alla restituzione a paziente/cliente/utente/istituzione/organizzazione;
- g) allo stabilire adeguate relazioni con pazienti/clienti/utenti/istituzioni/organizzazioni;
- h) allo stabilire adeguate relazioni con i colleghi;
- i) alla comprensione dei profili giuridici/etico/deontologici della professione, nonché dei loro possibili conflitti.

Caratteristiche dell'attività di tirocinio Durata temporale del tirocinio

Il TPV ha durata complessiva pari a 750 ore e si sostanzia in attività formative professionalizzanti svolte in contesti operativi presso qualificati enti esterni convenzionati con le Università. Parte di tali attività è svolta presso strutture sanitarie pubbliche o private accreditate e contrattualizzate con il Servizio sanitario nazionale. Se tali strutture non possono assicurare l'adeguata ed effettiva disponibilità al loro interno di servizi di psicologia e dei relativi tutor, il TPV può essere svolto interamente presso gli altri enti esterni convenzionati con le università.

Affinché il tirocinio sia qualitativamente apprezzabile per entrambe le parti, tirocinante e struttura accogliente, si consiglia di pianificare l'impegno settimanale del tirocinio tra le 15 e le 30 ore così che complessivamente venga svolto in un arco temporale definito.

Inizio, Sospensione e Interruzione del Tirocinio

Sebbene nei decreti e nella Legge n.183/2021 non venga stabilita una data di inizio sessione di tirocinio, è preferibile che l'avvio delle sessioni di tirocinio siano: a settembre - ottobre, e a gennaio – febbraio di ogni anno. Tale collocazione temporale è solo indicativa, in quanto sarà definita e articolata nei regolamenti didattici di ciascun Corso, in base alle specifiche esigenze di organizzazione didattica e delle esigenze organizzative dell'ente ospitante. Si consiglia pertanto di inserire questa informazione nelle Convenzioni fra Università e Ente territoriale.

Il tirocinio non ha più l'obbligo di continuità per le intere 750 ore; tuttavia, si raccomanda la continuità di frequenza nel monte ore e si consiglia la possibilità di prevedere due periodi di circa 375 ore ciascuno oppure, in alternativa, di effettuare due periodi di 500 ore e 250 ore. Questo per una migliore gestione e per garantire qualità al percorso formativo.

Sedi di tirocinio

Le attività di tirocinio sono svolte presso strutture sanitarie pubbliche o private accreditate e contrattualizzate con il Servizio Sanitario Nazionale. Se tali strutture non possono assicurare l'adeguata ed effettiva disponibilità al loro interno di servizi di psicologia e dei relativi tutor, il TPV può essere svolto interamente presso gli altri enti esterni convenzionati con le Università e accreditati. Il tirocinio non potrà essere svolto presso Dipartimenti universitari.

Nei decreti interministeriali e nella Legge. n.183/2021 non viene fornita indicazione in merito alla possibilità di svolgere il tirocinio in una o più sedi. Tuttavia, i tavoli istituzionali preposti CNOP, CPA, AIP, suggeriscono che: "non sia vietato svolgere il tirocinio in una sola struttura e che

sia preferibile non svolgerlo in più di 2 strutture. Inoltre, sebbene non esistano più le aree della psicologia, è consigliabile tuttavia che nello svolgimento del TPV possano rientrare ambiti differenti della psicologia, in modo da coprire più aree della professionalità dello psicologo”.

Per quanto riguarda le sedi di tirocinio all'estero sono da considerarsi validi gli stessi criteri di accreditamento utilizzati per le sedi italiane.

Gli Atenei effettueranno le convenzioni con gli Enti esteri una volta verificata la presenza dei criteri di idoneità.

Nell'ottica di un più generale contrasto dell'esercizio abusivo della professione di psicologo, come definito dagli artt. 1 e 3 Legge 56/89, si consiglia di acquisire autocertificazione da parte del responsabile dell'Ente accreditato come sede esterna di tirocinio della assenza nell'organico della struttura ospitante di figure di counselor o riconoscimento di tale professione nello svolgimento delle attività dell'Ente.

Requisiti e criteri per strutture non accreditate dal Servizio Sanitario Nazionale

La Commissione Tirocini Integrata Università-Ordine (ex Art. 2, c. 12 del D. lterm. n. 654/2022) di cui fanno parte componenti dell'Ordine e componenti delle Università, esprimerà un parere sull'idoneità dell'Ente che richiede l'accREDITAMENTO per lo svolgimento del tirocinio.

Funzioni e Compiti del tutor

Il tutor di tirocinio è uno Psicologo iscritto all'Albo A da almeno tre anni.

I professionisti individuati come tutor devono intrattenere con la struttura un rapporto professionale consistente e sistematico in qualità di dipendenti, collaboratori o consulenti e svolgere un'attività con la qualifica specifica di psicologo che prevedano, di norma, un impegno orario di minimo 15 ore settimanali.

Per le competenze professionali e le attività del tutor si rimanda a quanto specificato agli art. 5, 20 del Codice Deontologico e nelle Raccomandazioni per gli aspetti deontologici per i tutor e i praticanti dei tirocini professionalizzanti.

Al tutor, per l'intera durata del tirocinio, spettano le seguenti funzioni:

- 1) introduzione del tirocinante nei diversi contesti dell'attività professionale: rapporti con le istituzioni, rapporti interpersonali, dotazione tecnico-strumentale;
- 2) supervisione e verifica dell'esperienza svolta dal tirocinante attraverso un costante monitoraggio, aiuto nella comprensione critica e apporto di suggerimenti e correzioni ad integrazione dell'esperienza;
- 3) valutazione consuntiva del tirocinio che tenga conto dei risultati conseguiti dal tirocinante e della sua capacità di integrazione all'interno del contesto istituzionale in cui è stata svolta l'esperienza.

Ciascun tutor potrà seguire non più di 5 tirocinanti, indipendentemente dal numero di sedi in cui opera. Ciascun tutor dovrà presentare all'Ente convenzionato un'autodichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, che il numero dei tirocinanti in contemporanea non è maggiore di cinque.

Per garantire un'adeguata e valida supervisione e accompagnamento del/dei tirocinanti si consiglia di valutare attentamente la compatibilità di questo numero (max 5 tirocinanti) con le attività svolte nella struttura e l'impegno assunto con ciascun tirocinante.

Si ricorda che il tutor è responsabile dell'operato del tirocinante e ha il vincolo di tutelare il destinatario dell'intervento (art. 4 C.D.), anche evitando qualsiasi fraintendimento in merito al ruolo e alle funzioni del tirocinante (art. 39 C.D.). In fase di valutazione il tutor è tenuto a rispettare esclusivamente i criteri delle specifiche competenze e preparazione (art. 19 C.D.).

La nuova normativa riportata nel manuale sulla formazione continua del Professionista Sanitario riconosce n. 1 credito formativo ogni 15 ore di attività di tutoraggio.

Valutazione del Tirocinio Pratico Valutativo (TPV)

Ai fini della valutazione delle attività di TPV, il tutor compila un libretto nel quale esprime un giudizio sulle competenze dello studente relative al «saper fare e al saper essere psico- logo». Tali competenze consistono nell'applicare le conoscenze psicologiche necessarie alla pratica professionale nonché nel dimostrare la capacità di risolvere problemi tipici della professione e questioni di etica e deontologia professionale.

Con la compilazione del libretto, il tutor rilascia una formale attestazione della frequenza, unitamente alla valutazione delle competenze mostrate dal tirocinante.

Il TPV è superato mediante l'ottenimento di un giudizio d'idoneità. Nel caso in cui non venga conseguito il giudizio di idoneità il tirocinante è tenuto ad effettuare nuovamente il monte ore di tirocinio per il quale non è stato ritenuto idoneo.

Prova Orale Abilitante o Prova Pratica Valutativa (PPV)

La prova orale abilitante all'esercizio della professione di Psicologo è finalizzata all'accertamento delle capacità del candidato di riflettere criticamente sulla complessiva esperienza di tirocinio e sulle attività svolte, nonché di essere in grado di adottare un approccio professionale fondato su modelli teorici e sulle evidenze e conforme ai principi etici, ai doveri e alle regole di condotta della professione.

La prova è unica e verte sull'attività svolta durante il TPV e sui legami tra teorie/modelli e pratiche professionali, nonché su aspetti di legislazione e deontologia professionale.

Oggetto della prova e della relativa valutazione sono le attività pratiche supervisionate, che prevedono l'osservazione diretta e lo svolgimento di attività finalizzate a un apprendimento situato e allo sviluppo delle competenze e delle abilità procedurali e relazionali, fondamentali per l'esercizio dell'attività professionale, e che contribuiscono, insieme alle conoscenze teoriche maturate, all'acquisizione di un bagaglio di competenze necessario per l'accesso alla professione di psicologo. Tali competenze fanno riferimento agli atti tipici e riservati, caratterizzanti la professione di psicologo anche ai sensi dell'articolo 1 della Legge 18 febbraio 1989, n. 56, e comprendono l'uso degli strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione-riabilitazione, di sostegno in ambito psicologico rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità, nonché le attività di sperimentazione, ricerca e didattica.

Le sessioni dell'esame di Stato relative agli anni 2022, 2023, 2024, 2025 e 2026 sono indette con ordinanza del Ministro dell'università e della ricerca. Decorsi cinque anni dalla data di entrata in vigore della Legge 8 novembre 2021, n. 163, il laureato che ha completato il tirocinio secondo le norme previgenti può chiedere ad un Ateneo sede del corso di Laurea magistrale in Psicologia di sostenere la prova nelle sedute previste per lo svolgimento della prova pratica valutativa disciplinata dal decreto adottato ai sensi dell'articolo 3 della Legge n. 163 del 2021.